Anno 1872. Roma - Sabato, 24 Febbraio Num. 55.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Torino, deliberato il 30 novembre 1870 dal Consiglio provinciale di Torino, e modificato definitivamente colla deliberazione del 21 novembre 1871;

Veduto il parere 25 febbraio 1871 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento stradale per la provincia di Torino, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno;*

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Torino.*

CAPO I.
Costruzioni delle strade.

SEZ. 1ª — *Strade provinciali.*

Art. 1. I progetti per la costruzione e la sistemazione delle strade deliberate dal Consiglio provinciale, saranno formati dall'ufficio tecnico della provincia, secondo le norme stabilite nei regolamenti in vigore pei progetti delle opere a carico dello Stato.

Nella compilazione dei progetti si avrà specialmente in mira di conciliare la buona viabilità della strada colla economia nella spesa.

Art. 2. Le strade provinciali scorrenti in pianura avranno una larghezza di metri 7 da ciglio a ciglio, e per quelle scorrenti in montagna od in collina tale larghezza potrà essere ridotta a metri 5 ed anche al limite di metri 4 quando le naturali condizioni del terreno rendessero troppo dispendiosa l'osservanza della normale larghezza.

Le strade provinciali potranno, nei luoghi più alpestri della parte più montuosa della provincia essere solo mulattiere.

Nello studio dei relativi progetti l'andamento planimetrico ed altimetrico saranno stabiliti in modo da rendere possibile di utilizzare gran parte delle medesime qualora la provincia ravvisasse in seguito la ragione e trovasse i mezzi per ridurle a strade rotabili.

Art. 3. Il limite della pendenza longitudinale verrà per ciascuna strada fissato dal Consiglio provinciale nel deliberare il tracciamento generale della nuova strada, tenuto conto delle condizioni dei luoghi, dell'importanza del transito probabile su quella, e della rete di comunicazioni di cui la medesima è destinata a far parte.

Art. 4. Il profilo trasversale delle strade in pianura sarà di forma convessa, determinata da un arco di circolo avente una saetta non superiore all' 1|24 della corda.

Per quelle di montagna il profilo sarà disposto a seconda delle circostanze od a colmatura come quelle in pianura, ovvero a piano inclinato.

Nelle traverse degli abitati è lasciato ai comuni di disporre il piano viabile secondo la forma che crederanno, riservata però alla Deputazione provinciale l'approvazione del relativo progetto, sentito l'uffizio tecnico.

Art. 5. Il piano viabile resta diviso in piano rotabile o carreggiata, ed in banchine o marciapiedi.

Per le strade aventi una larghezza di metri 7 la carreggiata sarà larga metri 4,50.

Per quelle minori di metri 7 e superiori a metri 5 si assegnerà alla carreggiata una larghezza di metri 4, e finalmente per una strada di larghezza minore di metri 5 la carreggiata sarà ridotta a metri 3,50.

Art. 6. È lasciato all'uffizio tecnico di determinare nei singoli casi avuto riguardo alle circostanze locali:

a) L'inclinazione delle scarpe della strada e dei terreni laterali dove corre in rilevato od in trincea;

b) La forma e le dimensioni dei fossi stradali, perchè siano capaci di smaltire tutte le acque che possono avervi corso, non che i tratti dove i detti fossi debbano essere selciati;

c) Lo spessore della carreggiata tenendo conto specialmente della qualità del materiale che vi si impiega e della importanza del traffico che può svilupparsi per la nuova strada.

Art. 7. I ponti, gli acquedotti, i tombini, i muri di sostegno e le altre opere d'arte, saranno costrutti in muratura, in ferro, o con sistema misto di muratura e di ferro. Nelle strade di montagna, ed in soli casi eccezionali, sarà tollerato l'uso del legname.

Art. 8. Nelle strade di montagna dove sono permessi i cunettoni pel valico dei corsi d'acqua temporanei, dessi saranno a labbri distesi (*évasés*) selciati e costrutti in modo che, pur permettendo il rapido scolo delle acque, non rechino incomodo al passaggio dei veicoli. Allato del cunettone sarà stabilita una pedanca pel servizio dei pedoni.

Art. 9. I passi pericolosi saranno difesi da barriere o da parapetti, i ponti e le altre opere di maggior importanza saranno munite di parapetti. — Potranno i paracarri usarsi come mezzi di difesa dove le circostanze siano per consigliarlo.

Art. 10. Nelle costruzioni murali si procurerà di risparmiare, per quanto possibile, lo impiego della pietra da taglio; e così per le parti in difesa dei ponti e muri d'argine, sarà impiegata soltanto la pietra lavorata alla grossa punta, limitato lo impiego di quella lavorata alla martellina, alle cornici, ai cappelletti e simili.

Art. 11. La lunghezza della strada sarà indicata con cippi posti a distanza di due chilometri ed a sinistra di chi cammina nella direzione indicata dalla denominazione della strada.

All'entrata degli abitati apposite iscrizioni indicheranno la provincia, il circondario, il mandamento, il comune, la denominazione della strada e la distanza percorsa a partire dai due capi della stessa; ed alla diramazione di una strada provinciale da altra provinciale o nazionale si stabiliranno lapidi con modello conforme, indicanti la denominazione di ciascuna strada.

Art. 12. Nella costruzione di una nuova strada la proprietà stradale sarà determinata con termini di pietra.

Art. 13. Le attuali strade provinciali che non si trovano nelle condizioni stabilite negli articoli precedenti saranno provvisoriamente conservate nello stato attuale.

La Deputazione provinciale avviserà poi al tempo ed al modo di ridurle alle condizioni dianzi accennate.

Art. 14. Le opere a carico della provincia vengono fatte eseguire mediante appalto, e secondo le prescrizioni della legge sulle opere pubbliche.

L'uffizio tecnico ha la direzione e la sorveglianza dei lavori, e rilascia i certificati per pagamenti in abbuonconto.

Qualora però per ragioni di servizio non fosse conveniente di delegare alla assistenza locale dei lavori un impiegato dell'uffizio tecnico, la Deputazione potrà incaricare una persona estranea allo uffizio stesso.

Art. 15. La collaudazione delle opere e la liquidazione finale della relativa spesa saranno sempre fatte da persona estranea all'uffizio tecnico.

SEZ. 2ª — *Strade comunali e consortili.*

Art. 16. Indipendentemente dalle strade la cui costruzione e manutenzione è dichiarata obbligatoria dall'art. 1° della legge 30 agosto 1868 alle quali provvede il regolamento 17 settembre 1870, la costruzione delle altre strade è sottoposta alle seguenti discipline.

Art. 17. Allorchè un comune dimostrasse di essere nell'impossibilità di provvedere alla formazione dei progetti di costruzione o di sistemazione delle strade comunali per trovarsi in condizioni finanziarie affatto anormali, la Deputazione provinciale, sulla richiesta del comune stesso, potrà affidare lo studio di questi progetti all'uffizio tecnico provinciale, sempre quando l'andamento del servizio provinciale non abbia perciò a risentirne danno.

L'uffizio li compirà come disimpegno d'incombenza affidatagli dalla Deputazione.

Le spese di trasferta e di soggiorno saranno regolate in base a quanto dispone l'art. 10 del regolamento dell'uffizio tecnico approvato dalla Deputazione in adunanza delli 23 maggio 1866.

Saranno a carico del comune le spese dei canneggiatori, il risarcimento dei danni causati ai proprietari nello eseguimento delle operazioni di campagna e la metà delle spese di trasferta e di soggiorno degli incaricati dello studio. Tutte le altre spese saranno sopportate dalla provincia.

Art. 18. Nello studio dei progetti per la costruzione delle strade comunali si avrà specialmente di mira di ottenere la buona viabilità della strada conciliata con una severa economia, eliminando affatto ogni spesa che non sia strettamente necessaria. E qualora già esista una strada che colleghi i due punti fra cui si vuole aprirne una nuova, si dovrà anzitutto esaminare lo stato di quella, e vedere se per avventura, colla riforma parziale dello andamento planimetrico od altimetrico di alcune tratte, non si possa ottenere ridotta la vecchia strada in buone condizioni.

Di regola allo studio di una strada nuova si farà precedere lo esame per la sistemazione della esistente.

L'uffizio tecnico provinciale a cui in forza dell'art. 27 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche è deferto lo esame dei progetti di strade comunali veglierà a che le suaccennate prescrizioni siano severamente adempiute.

Art. 19. Le strade comunali o consortili si dividono in mulattiere e rotabili.

Le strade mulattiere saranno limitate ai luoghi più alpestri della parte montuosa della provincia, ed ammesse sol quando risulti dimostrato che la costruzione di una strada rotabile non sia in proporzione dei servizi che potrebbe rendere, o la cui relativa spesa superi i mezzi dei quali può disporre il comune, anche tenuto conto dei sussidii e delle agevolezze che gli sono concessi dallo Stato colla legge del 30 agosto 1868, e di quegli altri sussidii che possono essergli dalla provincia accordati giusta quanto viene stabilito nel presente regolamento.

Le prescrizioni per quanto riguarda la costruzione delle strade mulattiere sono limitate a che, nello studio dei progetti, si avverta di stabilirne lo andamento planimetrico ed altimetrico in modo da rendere possibile di utilizzare gran parte delle medesime qualora il comune ravvisasse in seguito la ragione e trovasse i mezzi per ridurle a strade rotabili.

Art. 20. Le strade comunali e consortili scorrenti in pianura avranno una larghezza non minore di metri cinque da ciglio a ciglio; quelle in montagna od in collina potranno essere ridotte a metri quattro, ed anche al limite di metri 3,50 nei passi più difficili. In quest'ultimo caso si lascieranno a convenienti distanze i siti per lo scambio dei veicoli.

Art. 21. La pendenza longitudinale non potrà superare l'otto per cento nelle strade in pianura, il dodici nelle strade in montagna od in collina, salvo i casi speciali per i quali sia dimostrato che adottando una pendenza superiore al detto limite si ottiene una considerevole economia nella spesa, senza soverchio disagio nel transito.

Art. 22. Il profilo trasversale delle strade in pianura sarà ad arco di circolo con saetta non superiore all' 1|24 della corda. Nelle strade di collina o di montagna il profilo sarà disposto secondo le circostanze, o a colmatura come quelle in pianura, ovvero a piano inclinato verso il monte.

Art. 23. Nelle strade in pianura aventi metri cinque di larghezza da ciglio a ciglio, il piano rotabile o carreggiata sarà largo metri 4; per quelle in collina o montagna la carreggiata potrà essere ridotta ad una larghezza di metri 3, ed anche di metri 2,80.

Art. 24. Sono a determinare nei singoli casi avuto riguardo alle circostanze locali:

a) L'inclinazione delle scarpe della strada e dei terreni laterali dove dessa corre in rilevato od in trincea;

b) La forma e le dimensioni dei fossi stradali onde siano capaci di smaltire tutte le acque che possono avervi corso, non che le tratte che dovranno essere selciate;

c) Lo spessore della carreggiata; tenendo conto specialmente della qualità del materiale che vi si impiega, e della importanza del traffico che si presume possa verificarsi sulla strada.

Art. 25. I ponti, gli acquedotti, i tombini, i muri di sostegno e le altre opere d'arte saranno costrutti in muratura, in ferro, in legname o con sistema misto. Però l'uso del legname nelle strade in pianura od in collina, è soltanto ammesso in casi eccezionali debitamente dimostrati.

Per le strade di montagna scorrenti nelle alte valli delle Alpi o valicanti quelle giogaje, l'impiego del legname può essere sempre adottato.

Art. 26. È permesso di costrurre cunettoni selciati pel valico dei corsi d'acqua temporanei, purchè detti cunettoni sieno costrutti in modo da permettere il rapido scolo delle acque, senza recare incomodo al passaggio dei veicoli. Allato al cunettone sarà sempre stabilita una pedanca per servizio dei pedoni.

Art. 27. I passi pericolosi saranno difesi da barriere o da parapetti; i ponti e le altre opere di maggior importanza saranno muniti di parapetti. Potranno i paracarri usarsi come mezzi di difesa dove le circostanze siano per consigliarlo.

Art. 28. All'entrata degli abitati, apposite iscrizioni indicheranno la provincia, il circondario, il mandamento, il comune e la denominazione della strada. Alla diramazione di una strada comunale da una nazionale, provinciale o comunale, si stabiliranno lapidi indicanti la denominazione di ciascuna strada.

Art. 29. Nella costruzione di una nuova strada, la proprietà stradale sarà delimitata con termini in pietra.

Art. 30. Le attuali strade comunali che non si trovano nelle condizioni, di cui negli articoli che precedono, saranno provvisoriamente conservate nello stato attuale.

Il Consiglio comunale avviserà poi al tempo ed al modo di ridurle alle condizioni dianzi accennate.

Art. 31. Le opere a carico dei comuni saranno eseguite mediante appalto, seguendo le prescrizioni della legge sulle opere pubbliche.

Le Giunte comunali provvedono alla nomina del direttore dei lavori e degli assistenti.

I pagamenti saranno fatti in base allo stato d'avanzamento dei lavori rilasciato dal direttore.

Art. 32. L'autore del progetto, e chi ha diretto od assistito i lavori non potrà essere nominato collaudatore dell'opera.

CAPO II.
Manutenzione delle strade.

SEZ. 1ª — *Strade provinciali.*

Art. 33. Il servizio di manutenzione delle strade provinciali è affidato all'uffizio tecnico, sussidiato da assistenti stradali e da cantonieri.

Art. 34. La manutenzione si fa in parte mediante contratto d'appalto, ed in parte in via economica col mezzo di cantonieri e di operai in aiuto.

Sono appaltati: l'approvigionamento del materiale di rifornitura del suolo stradale, il trasporto del detrito, le riparazioni delle opere di arte, la mano d'opera pei lavori ad economia, e gli altri mezzi necessari alla lodevole manutenzione.

Si eseguiscono in via economica, lo spandimento del materiale, lo sgombro della neve, del fango, della polvere sino ai lembi della strada, l'innaffiamento, la conservazione dei cigli, lo espurgo dei fossi, acquedotti, lo scolo della carreggiata, ed in genere tutti quei lavori che sono generalmente necessari per la conservazione della strada.

Art. 35. L'appalto della manutenzione è regolato in base alla perizia ed al capitolato formati dall'uffizio tecnico, ed approvati dalla Deputazione provinciale.

La durata di ciascun appalto sarà di anni 9, salvo che circostanze speciali richiedano durata minore.

La scadenza dei contratti vien fissata al 30 giugno, ed il principio al 1° luglio successivo.

Il pagamento delle spese di manutenzione pei lavori, provviste e mano d'opera appaltati, si farà in due rate, di cui una nel mese di maggio in base a certificato d'abbuonconto rilasciato dall'uffizio tecnico, e l'altra in novembre a seguito del verbale di definitiva collaudazione.

Man mano che cesseranno gli attuali appalti di manutenzione, si regoleranno alle date dianzi accennate, il principio e la scadenza dei nuovi appalti, e l'epoca dei relativi pagamenti.

Art. 36. Il salario dei cantonieri sarà pagato al fine d'ogni mese. Il mandato complessivo dovrà, per scarico di contabilità, essere corredato delle quietanze dei singoli cantonieri, firmate da quelli che sanno scrivere, o col segno di croce apposto alla quietanza dagli altri, unitamente alla firma di due testimoni che non siano nè cantonieri, nè capi cantonieri.

Art. 37. A cominciare dall'anno 1871 tutte le carreggiate delle strade provinciali saranno ridotte alle larghezze prescritte dall'articolo 5, e qualunque sia la larghezza dell'attuale strada;

APPENDICE

MONOGRAFIE ARTISTICHE

Del David di Michelangiolo Buonarroti, *posto sulla piazza della Signoria in Firenze, e della sua traslocazione.*

Il *David*, il famoso *David* scolpito dal Buonarroti, si prepara ad emigrare dalla piazza della Signoria. Un casotto di legno, che sembra costruito per la eternità, nasconde alla vista del pubblico quella statua, che forma l'ammirazione di tutti, e il giusto orgoglio dei Fiorentini. Dove andrà? Questa è la domanda che tutti fanno; ed intanto che si aspetta la risposta, i nostri giornali fanno proposte sopra proposte, le quali hanno il merito di trovarsi tutte discordi, per conservare ciascuna di esse il merito della originalità. C'è chi lo vuole sotto le Logge dei Priori; chi nella Cappella Medicea in San Lorenzo; chi nel Salone del Palazzo del Potestà; chi nel cortile del Palazzo Riccardi; chi in fondo della Loggia degli Uffizi; e chi nell'Accademia delle belle arti, dentro una edicola coperta di cristalli, fabbricata a bella posta. Chi avrà ragione? Lo vedremo più tardi, e forse fra non molto, perchè la traslocazione è decretata, e forse anco è stabilito in segreto il luogo della nuova dimora del mirabile colosso.

La storia di questa statua, delle sue peripezie, e delle mille proposte di traslocazione è abbastanza curiosa per invitarmi a raccontarla, alla buona ed in poche parole. Cominciamo *ab ovo.*

Il Condivi, nella vita di Michelangiolo, narra: che gli Operai di Santa Maria del Fiore avevano « un pezzo di marmo di altezza di braccia 9 quale era stato condotto da Carrara, da cento anni innanzi, da un artefice per quel che vedere si poteva, non più pratico che si bisognasse. Perciocchè per poterlo condur più comodamente e con manco fatica, l'aveva nella cava medesima abbozzato; ma di tal maniera, che nè a lui nè ad altri bastò mai l'animo di porvi mano per cavarne statua, non che della grandezza, ma neanco di molto minore statura (1). Poichè di tal pezzo di marmo non potevano cavar cosa che buona fosse, parve ad un Andrea da Monte a San Savino di poterlo ottenere da loro: e gli ricercò che gliene facessero un presente, promettendo che aggiungendovi certi pezzi, ne caverebbe una figura; ma essi, prima che si disponessero a darlo, mandarono per Michelangiolo: e narrandogli il desiderio e 'l parere d'Andrea, ed intesa l'opinione, che egli aveva di cavarne buona cosa, finalmente l'offerirono a lui. Michelangiolo l'accettò: e senza altri pezzi ne trasse la già detta statua, così appunto che come si può vedere nella sommità del capo e nel posamento n'apparisce ancora la scorza vecchia del marmo. Il che similmente ha fatto in alcune altre, come alla Sepoltura di papa Julio II in quella statua che rappresenta la vita contemplativa: il che è tratto da maestri, e che sien padroni dell'arte. Ma in questa statua viepiù meraviglioso apparve, perciocchè, oltracchè pezzi non le aggiunse, è anco (come suol dire Michelangiolo) impossibile o almeno difficilissimo nella scultura a emendare i vizi dell'abbozzatura. »

(1) Qui è probabile che il Condivi, per crescere il merito al Buonarroti esageri la imperizia del primo artefice, perchè nel conto di saldo fatto con quest'ultimo nel dicembre del 1466, mentre si delibera: che la statua incominciata rimanesse nell'Opera, non vi si contengono parole di biasimo contro di lui.

Ecco ora quanto ci vien fatto di rilevare dai documenti relativi al nostro *David.*

Fino dall'anno 1466 giaceva abbandonato, nel cortile dell'Opera di Santa Maria del Fiore, un marmo abbozzato, *et male abbozatum*, da un certo scultore chiamato *Agostino di Antonio di Guccio, da Firenze*, il quale doveva da esso cavare una figura di profeta o di santo da porsi per adornamento della fiancata settentrionale del Duomo sopra dei pilastri terminati ora con il coronamento sporgente e rientrante dello elegante terrazzino, il cui ricorso ha messo la febbre a tutti i progettisti della facciata da darsi alla chiesa suddetta.

Quel marmo sciupato, alto ben nove braccia, fu dato a Michelangiolo affinchè, *faciendum et perficiendum*, ne cavasse fuori un *David.*

Occorre notare che David giovanetto, vincitore di Golia, era l'allegoria preferita dal Governo della Repubblica fiorentina, per significare la potenza del popolo e la rivendicazione a libertà; come l'Ercole vincitore di Caco fu per antitesi quella preferita dal Governo dei Medici. Il David, come io diceva, era l'eroe all'ordine del giorno, ed i Fiorentini lo ponevano in evidenza, senza darsi per intesi della ripetizione, nei luoghi di riunione dei governanti. Sappiamo, a mo' d'esempio, che nell'interno del Palazzo della Signoria ve ne erano nientemeno che tre. Uno di essi fuso in bronzo, opera di Donatello, stava sopra un plinto di granito rosa, ornato di tralci di bronzo, nel centro del cortile, ove ora è la fontana col putto del Verrocchio; un altro parimente di bronzo, opera del Verrocchio, era posto al sommo della scala; ed un terzo in marmo, scolpito dal Donatello, faceva bella mostra di sè nella sala detta dell'Oriolo.

Della allogazione data a Michelangiolo, e dei patti in essa contenuti abbiamo notizia nel seguente ricordo, registrato in un libro di deliberazioni dell'Opera del Duomo, che parla così:

« 1501 — Ricordo questo dì 15 di Aghosto come i nostri signori Consoli e Operai, insieme radunati nella nostra udienza, questo dì detto, per loro partito allogorno a Michelangiolo di Lodovico Bonarroti, maestro di scalpello, a lavorare un gigante di marmo di braccia 9 circa, e cavarne una figura di detta altezza, vocato un Davit, del quale detto Michelangiolo ha a cominciare a lavorare el primo di Settembre prossimo 1501. E di sua parte di fatica, i detti di sopra deliberarono per loro partito: che per tempo di anni due, cominciati come di sopra, avesse per ciascuno mese fiorini larghi sei di grossi, al mese; e più, che avendo il detto Michelangiolo bisogno di valersi de' nostri maestri di casa per simile opera li sia lecito adoperarli senza spesa alcuna di suo.

« Cominciò a lavorare detto Michelangiolo adì 13 di Settembre 1501, detto gigante. »

Alcuni mesi dopo, cioè nel mese di febbraio del 1502 fu modificata, a richiesta di Michelangiolo, la soprascritta allogazione in questo: che il prezzo della statua si stabiliva in fiorini 400 da pagarsi al termine dell'opera, computate in detrazione le somme ricevute fino a quel tempo in ragione di fiorini 6 al mese secondo era stabilito nel primo concordato.

Era quasi compiuta la statua nel mese di gennaio 1503 (1504 stile comune) senza che si fosse pensato ad assegnarle una collocazione perchè in questo frattempo, pare che venisse abbandonata l'idea di porla *in sul muro degli sproni datorno* alla chiesa di Santa Maria del Fiore. Il tempo stringeva, ed i signori Consoli ed Operai adunarono, addì 25 di quello stesso mese, un Consiglio di maestri artigiani e cittadini affinchè provvedesse all'uopo. Prendevano parte a questo Consiglio: Andrea della Robbia; Giovanni dalle Corniole; Vante (*Altavante*) miniatore; Messer Francesco, Araldo di Palazzo; Giovanni Piffero; Lorenzo della Volpaia; Silvestro, gioielliere; Michelangiolo, orefice; Biagio, pittore; Cosimo Rosselli; Chimenti del Tasso; Francesco Granacci; Piero di Cosimo; Guasparre, orefice; Lodovico, orefice e maestro di getti; Andrea, detto il Riccio, orefice; Gallieno, ricamatore; David del Ghirlandaio; Simone del Pollaiolo; Filippo di Filippo (*Filippino*), pittore; Sandro Botticelli; Giovanni, *alias vocato* Giuliano e Antonio da San Gallo; Leonardo di Ser Piero (da Vinci); Pietro Perugino; Lorenzo di Credi; Francesco Monciatto, legnaiuolo; Bernardo detto *la Cecca*, legnaiuolo; Benedetto Buglioni; Bernardo di Marco e Buonaccorso di Bartoluccio. Andrea Contucci chiamato il Sansavino non rispose alla chiamata essendo in Genova per attendere a lavori della sua professione.

Interrogati partitamente gli infrascritti artefici e cittadini del luogo ove dovesse porsi la statua in discorso, furono date le seguenti risposte da me riportate nell'ordine stesso col quale

la larghezza della carreggiata non potrà essere maggiore di metri 4,50.

Sono eccettuate da questa disposizione, e così conservate colla larghezza di carreggiata che hanno attualmente, le strade da Torino a Moncalieri, da Torino a Rivoli, tutte le strade che si diramano da Torino per cinque chilometri dalla cinta daziaria, e tutte le strade che si diramano dalle altre città capoluogo di circondario, per tre chilometri dalla periferia dell'abitato.

Art. 38. La provvista di ghiaia e del pietrisco si farà in due epoche, cioè pei due terzi nel mese di ottobre, e per un terzo nel mese di marzo di ciascun anno.

Lo spandimento del materiale è lasciato al criterio dell'uffizio tecnico, conchè però la quantità non ecceda in verun caso i tre quinti della provvista. Il residuo dovrà restare in cumuli lungo la strada, o nei magazzini, pei bisogni giornalieri.

Lo spandimento si farà a tratte saltuarie di lunghezza non maggiore di 100 metri, e distanti pur fra loro di altri 100 metri.

Art. 39. La qualità e le dimensioni del materiale sono determinati dai capitolati d'appalto, la quantità da impiegare è lasciata al criterio dell'uffizio tecnico: salva sempre nella Deputazione provinciale la facoltà di ordinare esperimenti allo scopo di migliorare la condizione delle strade, sia coll'impiego di materiale più appropriato, sia con altri opportuni provvedimenti.

Art. 40. Le strade dovranno essere mantenute rigorosamente sotto la sagoma prescritta all'articolo 4.

I fossi dovranno essere espurgati almeno due volte l'anno, nel maggio e nell'ottobre.

Il fango e la polvere saranno giornalmente tolti dalla carreggiata ed accumulati oltre i lembi della stessa.

Lo sgombro della neve si farà col sussidio di giornalieri occorrente perchè giammai il transito dei veicoli possa restare interrotto.

Lo scolo delle acque piovane dalla carreggiata ai fossi stradali sarà mantenuto con assidua cura.

Le opere d'arte saranno conservate sempre in lodevole stato, eseguendovi le riparazioni man mano che si verificano guasti. Special cura sarà portata nella vigilanza e pronta riparazione di quelle che attraversano corsi d'acqua.

Art. 41. Ogniqualvolta l'importanza della strada lo richieda, ed in generale quando senza troppo grave spesa si possa avere l'acqua necessaria allo inaffiamento di una strada, la Deputazione potrà autorizzare la spesa occorrente per la derivazione e pel servizio d'inaffiamento, che sarà affidato ai cantonieri con operai in aiuto.

Art. 42. Il numero e l'attuale distribuzione dei cantonieri sono provvisoriamente mantenuti.

Entro l'anno dall'approvazione del presente regolamento, l'uffizio tecnico proporrà alla Deputazione e per ciascuna strada, il numero e la distribuzione di cantonieri e cantonieri-capi che crederà necessario per assicurare il buon servizio di manutenzione.

La Deputazione ne riferirà al Consiglio provinciale, il quale delibererà sulla pianta e sui salarii del corpo dei cantonieri.

Per quelle strade che si verranno costruendo, l'uffizio farà analoga proposta.

Art. 43. La nomina dei capi cantonieri e cantonieri è fatta dalla Deputazione provinciale, udito l'uffizio tecnico.

Dopo la pubblicazione del presente regolamento, nessun cantoniere potrà essere nominato, che non sappia leggere e scrivere, nè capo cantoniere che non sia inoltre capace di stendere un rapporto.

I capi cantonieri e cantonieri presteranno giuramento a mani del pretore locale. La spesa occorrente sarà sopportata dalla provincia.

Art. 44. La nomina a capo cantoniere ed a cantoniere potrà essere rivocata tanto per demerito, quanto per riduzione di personale e per inabilità al servizio, e non dà diritto a pensione od a indennità.

Art. 45. In caso di malattia di un capo cantoniere, ne farà le veci uno dei cantonieri più capaci da designarsi dall'uffizio tecnico, e nel caso di malattia di un cantoniere che si prolunghi oltre due giorni, questi dovrà farsi sostituire da un lavorante capace.

Art. 46. Tanto il capo cantoniere quanto il cantoniere hanno la responsabilità della manutenzione e della sorveglianza del gruppo stradale o del tratto di strada che loro è affidato, del materiale e degli utensili ed attrezzi di servizio.

Hanno pure la responsabilità dell'osservanza del regolamento di polizia stradale.

Art. 47. Apposito regolamento da compilarsi dall'uffizio tecnico, e che dovrà essere approvato dalla Deputazione provinciale, stabilirà le norme pel disimpegno del servizio che è affidato al corpo dei cantonieri.

Art. 48. Onde rimunerare quei cantonieri capi o cantonieri che, pur mantenendo in lodevole stato il tronco di strada che è affidato alle loro cure, avranno procurato economie sulle spese di manutenzione, risparmiando materiale d'inghiaiamento ed operai in aiuto, la provincia accorda una gratificazione sul valore del materiale e della mano d'opera così risparmiata.

Tale gratificazione sarà divisa in ragione di 3[4 al cantoniere e di 1[4 al cantoniere capo.

La misura di questa gratificazione verrà per ogni strada stabilita al principio dell'anno dalla Deputazione provinciale, ed alla fine dell'anno accordata dalla medesima sopra rapporto e liquidazione dell'uffizio tecnico.

Art. 49. Per venire in aiuto a quei cantonieri che, o per malattia o per avanzata età, si rendessero inabili al servizio; soccorrere quelli che durante il servizio fossero colpiti da malattia; assicurare un sussidio alle vedove, sarà stabilita una associazione di mutuo soccorso fra i cantonieri, sotto la protezione della provincia, che potrà sussidiarla.

SEZ. 2ª — *Strade comunali e consortili.*

Art. 50. La conservazione in istato normale delle strade comunali è obbligatoria:

a) Per quelle che risultano sistemate a norma delle prescrizioni di cui nel capo I, sezione 2ª, del presente regolamento;

b) Per quelle la cui costruzione o sistemazione è resa obbligatoria dalla legge 30 agosto 1868.

Art. 51. Le strade comunali non contemplate nell'articolo precedente, dovranno essere mantenute in istato di sicura e sufficientemente comoda viabilità.

Art. 52. La manutenzione in istato normale delle strade sistemate dovrà aver principio coll'anno immediatamente successivo a quello in cui avrà avuto compimento la sistemazione.

Art. 53. Il servizio di manutenzione delle strade comunali è affidato a direttori stradali ed a cantonieri, coadiuvati nei casi di necessità da operai straordinari.

Art. 54. I direttori stradali sono nominati dal Consiglio comunale.

Non possono venire eletti a tale ufficio se non coloro i quali, o si trovano provveduti di diploma di ingegnere o di geometra, o possono dare prova coll'esempio della loro professione, e di possedere le necessarie qualità e cognizioni pratiche per adempiere tale ufficio.

Durano in ufficio tre anni, e possono essere confermati.

Art. 55. Ogni comune dovrà impiegare alla manutenzione delle strade un numero di cantonieri stabili, in ragione del bisogno. I cantonieri non possono essere distolti per altri servizi, ma devono stare costantemente applicati alla manutenzione e sorveglianza delle strade.

Art. 56. Il direttore dirige e sorveglia la manutenzione delle strade, ed è responsabile della osservanza del presente regolamento.

A questo fine il direttore:

a) Percorre almeno una volta ogni due mesi l'intiera rete stradale che gli è affidata, eseguendo inoltre quelle altre visite alle quali può essere invitato dall'autorità municipale;

b) Prepara le perizie ed i capitolati di manutenzione delle strade;

c) Prepara i progetti ed i capitoli di appalto per le riparazioni straordinarie e le nuove costruzioni relative alle strade;

d) Dirige i lavori che si eseguiscono; procede alla misura ed al riconoscimento del materiale per l'inghiaiamento della strada; spedisce i certificati di pagamento agli impresari; regola l'impiego degli operai in aiuto dei cantonieri; sorveglia il servizio degli uni e degli altri, e cura l'esatta osservanza del regolamento di polizia stradale;

e) Nei casi di guasti successi o minacciati ai punti ed alle strade commessi alla sua sorveglianza, si trasporta sollecitamente sul luogo e dà i provvedimenti d'urgenza, informandone immediatamente la Giunta municipale;

f) Riferisce alle Giunte municipali il risultato delle ispezioni bimestrali o straordinarie da lui eseguite, ed informa intorno a quanto interessa la manutenzione ed i bisogni delle strade;

g) Trasmette nel mese di maggio di ogni anno alla Deputazione provinciale un rapporto dettagliato sullo stato delle strade, e suggerisce i provvedimenti per migliorarne la condizione;

h) Adempie a tutte quelle incumbenze che possono essergli affidate dalla Deputazione provinciale, relative alle strade di cui ha assunto la Direzione.

Art. 57. La manutenzione comprende la fornitura del materiale di inghiaiamento ed il suo spandimento, la conservazione delle opere d'arte, la purgatura dei fossi, acquedotti, lo sgombro della polvere, del fango e della neve, ed ogni altro lavoro che può occorrere per la conservazione della strada in istato normale.

La fornitura del materiale ed i ristauri alle opere d'arte si fanno mediante contratto d'appalto, in base alla perizia ed al capitolato formati dal direttore stradale, approvati dalla Giunta municipale; tutti gli altri lavori sono eseguiti in via economica dai cantonieri con operai in aiuto.

Art. 58. La provvista del materiale d'inghiajamento si farà in due epoche, cioè pei due terzi nel mese di ottobre, e per un terzo nel mese di marzo.

La quantità della provvista del materiale di inghiajamento e lo spandimento del medesimo sulla strada sono lasciati al criterio del direttore, coll'avvertenza però che negli spandimenti primaverili od autunnali non si impieghi più dei tre quinti della provvista, serbando i restanti due quinti in cumuli lungo la strada per gli ulteriori bisogni parziali.

Art. 59. Le strade comunali devono essere mantenute secondo la sagoma prescritta all'articolo 22.

I fossi saranno espurgati almeno due volte all'anno.

Il fango e la polvere saranno tolti dalla carreggiata ed esportati fuori della strada.

Lo sgombro della neve si farà il più sollecitamente possibile.

Si provvederà continuamente a che le acque piovane possano scolare dalla carreggiata nei fossi stradali.

Le opere d'arte saranno conservate in lodevole stato, riparando sollecitamente i guasti che vi si verificassero.

Art. 60. Le disposizioni relative alle strade comunali contenute nella presente sezione sono comuni alle strade consortili in quanto vi possano essere applicabili.

CAPO III.
Sorveglianza delle strade.

SEZ. 1ª — *Disposizioni generali.*

Art. 61. Il Consiglio provinciale ha l'alta sorveglianza sulle strade provinciali, comunali e consortili, e la esercita col mezzo della Deputazione provinciale.

Art. 62. La vigilanza sulle strade provinciali, comunali e consortili è raccomandata ai consiglieri provinciali, i quali trasmetteranno alla Deputazione le loro osservazioni sullo stato delle strade, sul servizio di costruzione e di manutenzione, sull'osservanza della legge e del regolamento, consigliando quei provvedimenti che crederanno più convenienti pel miglioramento del servizio stradale.

Uguale incarico è affidato ai sindaci per le strade provinciali scorrenti nel territorio del comune.

Ispetterà alla Deputazione di provvedere, essendo dessa chiamata per legge a rispondere dinanzi al Consiglio provinciale.

Art. 63. Oltre alle visite a cui durante l'anno sono obbligati, l'uffizio tecnico per il servizio delle strade provinciali, ed i direttori stradali o capi d'uffizio d'arte per le strade comunali e consortili, la Deputazione potrà ordinare altre visite straordinarie, quando ne ravvisi il bisogno, o sull'istanza degli interessati, con facoltà di servizio per le medesime anche di altri periti a sua scelta.

Trattandosi di visita alle strade comunali o consortili, si dovrà darne preavviso almeno tre giorni prima alle Giunte municipali od alla presidenza del Consorzio.

Dopo terminata la visita, la persona che ne è stata incaricata redige il suo rapporto e lo trasmette alla Deputazione.

Le spese per dette visite e per ogni altra incombenza dell'uffizio tecnico provinciale che si riferiscono alla manutenzione delle strade comunali e consortili, o di altri periti che non siano direttori stradali specialmente incaricati alla manutenzione della strada di cui si tratta, sono a carico della provincia, salvo che dalla visita sia venuto a risultare della trascurata condizione della strada, e della conseguente inosservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nel qual caso le predette spese andranno a carico del Consorzio o del comune negligente.

Art. 64. Ogni anno nel mese di luglio dovrà essere trasmesso alla Deputazione un rapporto dell'uffizio tecnico sullo stato delle strade provinciali e su tutti i rami di servizio che le riguardano, e che sono contemplati nel presente regolamento.

Questo rapporto dell'uffizio tecnico sarà unito per allegato al sommario stampato delle materie da trattarsi dal Consiglio provinciale in sessione ordinaria.

Art. 65. Nel mese di maggio di ciascun anno i direttori delle strade comunali e consortili trasmetteranno alla Deputazione un rapporto sullo stato delle strade di cui hanno la sorveglianza, facendo conoscere se siano in tutto osservate le prescrizioni del presente regolamento.

Qualora nei primi dieci giorni del giugno immediatamente successivo, questi rapporti non fossero ancora pervenuti alla Deputazione, ovvero fossero stati trasmessi incompleti, dessa ne avvertirà tosto il sindaco del comune od il presidente del consorzio, e qualora entro il mese di giugno non fossesi ottemperato all'invito, la Deputazione ordinerà sollecitamente una visita alle strade del comune o del consorzio.

Le spese tutte di onorarii e di indennità al perito incaricato della visita cadranno a carico del comune o del consorzio, salvo il regresso verso il direttore stradale.

Uguale facoltà è data alla Deputazione ogniqualvolta che i comuni od i consorzi, o i loro incaricati pel servizio stradale si rifiutassero, ovvero ritardassero di fare eseguire quelle visite straordinarie o trasmettere quelle informazioni di cui fossero stati richiesti.

Art. 66. Entro mesi tre dall'approvazione del presente regolamento, la Deputazione provinciale si farà trasmettere dall'uffizio di prefettura i due elenchi delle strade comunali, formati dai comuni a mente di quanto dispongono l'art. 17 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e l'art. 12 della legge 30 agosto 1868 per la costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Colla scorta dei detti elenchi, l'uffizio tecnico formerà l'elenco generale delle strade comunali, distinguendole nelle diverse categorie di cui ai precedenti articoli 50 e 51, e lo presenterà entro un mese alla Deputazione, che lo trasmetterà ai comuni per la parte che li riguarda, invitandoli a stanziare nel prossimo bilancio le somme occorrenti alla manutenzione di dette strade.

L'elenco sarà riveduto ogni triennio a cura dell'uffizio tecnico, e la Deputazione farà uguali comunicazioni ai comuni.

Art. 67. Qualora i comuni o consorzi non curassero la conservazione in istato normale delle strade sistemate, la Deputazione, dopo avviso infruttuoso datone alla Giunta municipale od all'Amministrazione consortile, ordinerà la formazione della perizia e del capitolato di manutenzione, e quindi farà inscrivere d'uffizio la somma risultante nel bilancio comunale.

Le spese della perizia, dei capitoli e d'ogni altro incarico, cadono a carico del comune o del consorzio che le ha causate.

Art. 68. La tenuta delle carte relative al servizio tecnico delle strade provinciali e delle comunali e consortili, per quanto riguarda la sorveglianza che vi esercita la provincia, spetta all'uffizio tecnico, che ne ha perciò la responsabilità.

Art. 69. La Deputazione introdurrà nel regolamento attualmente in vigore dell'uffizio tecnico provinciale, tutte quelle disposizioni che risultano dal presente regolamento, tenendo specialmente conto della sorveglianza che il detto uffizio deve esercitare sulle strade comunali e consortili.

Art. 70. Ogni anno la Deputazione presenta al Consiglio provinciale, nella sessione ordinaria, una relazione sullo stato delle strade provinciali, comunali e consortili, e su tutto quanto riguarda il servizio stradale.

SEZ. 2ª — *Servizio di sorveglianza delle strade provinciali.*

Art. 71. Le strade provinciali sono poste sotto la immediata vigilanza dell'uffizio tecnico che ha perciò l'obbligo di visitarle ogni volta che ne occorre il bisogno, e quando si eseguiscono lavori di costruzione, di adattamento o di manutenzione.

Informa tosto la Deputazione provinciale quando sia il caso di provocare qualche provvedimento.

Egli ha sotto i suoi ordini il Corpo dei cantonieri, le cui attribuzioni verranno stabilite dal regolamento che, a norma dello articolo 47, sarà approvato dalla Deputazione provinciale.

Art. 72. È speciale dovere dell'uffizio di vegliare all'esatta e rigorosa osservanza degli obblighi imposti agli appaltatori per la lodevole esecuzione dei lavori, e di informare tosto la Deputazione quando riconosca qualche frode o trascuranza.

Art. 73. Visita ogni anno nei mesi di maggio e di ottobre tutte le strade provinciali, onde riconoscerne lo stato, prendere cognizione di tutti i lavori di costruzione, di adattamento o di manutenzione, ed esaminare se siano in tutto osservate le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 74. Nei casi di guasti successi o minacciati ai ponti ed alle strade provinciali, l'ingegnere capo, o chi per esso, si trasporta sollecitamente sul luogo, dà i provvedimenti d'urgenza e ne informa immediatamente la Deputazione provinciale.

Quando i guasti sono tali da rendere o intieramente intercettato o pericoloso il passaggio, il capo cantoniere della stazione in cui il guasto è successo provvede per informarne l'uffizio tecnico il più speditamente possibile.

Intanto il capo cantoniere, colla sua squadra e con giornalieri in aiuto, fa eseguire i primi lavori indispensabili per stabilire un passaggio provvisorio.

Art. 75. All'oggetto di conoscere a tempo il grado d'incremento delle piene dei fiumi e torrenti, onde poter prevenire i guasti, saranno stabiliti, a cura dell'uffizio tecnico, degli idrometri presso i ponti sui principali corsi d'acqua, dai quali si possa conoscere la graduale altezza delle piene. I capi cantonieri terranno apposito registro, sul quale noteranno le altezze verificate da essi o dal cantoniere più vicino al ponte.

Art 76. Nei sei anni immediatamente successivi all'approvazione del presente regolamento, l'uffizio tecnico procederà alla constatazione della proprietà di tutte le strade provinciali, apponendo i termini in contraddittorio dei proprietari confinanti, formerà il tipo ed il profilo delle singole strade, i disegni delle principali opere d'arte, ed una relazione descrittiva delle strade, il tutto sulle norme che la Deputazione provinciale sarà per stabilire.

SEZ. 3ª. — *Servizio di sorveglianza delle strade comunali e consortili.*

Art. 77. La sorveglianza diretta delle strade comunali e consortili spetta al comune od al consorzio cui la strada appartiene.

Art. 78. L'immediata vigilanza sulle strade comunali e consortili spetta ai direttori stradali e capi d'ufficio d'arte, che devono perciò adempiere alle obbligazioni che risultano dall'art. 59 del presente regolamento.

CAPO IV.
Polizia delle strade.

Art. 79. Per la polizia delle strade provinciali, comunali e consortili s'intende applicato il regolamento di polizia stradale, approvato con R. decreto delli 15 novembre 1868.

Art. 80. Il presente regolamento andrà in vigore sei mesi dopo la sua approvazione governativa.

Il Prefetto Pres. della Deputazione provinciale
ZOPPI.

Visto in senso del decreto Reale in data d'oggi.
Roma, 28 gennaio 1872.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. DEVINCENZI.

S. M. Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione ha fatto le seguenti disposizioni:

Con RR. decreti 23 ottobre 1871:

Dionigi avv. Olimpiade, prof. di diritto penale nella R. Università di Roma, cessa dall'ufficio per rifiuto di giuramento;

Natalucci avv. Vincenzo, prof. d'istituzioni di diritto romano, ivi, id. id.;

Pellegrini Valentino, prof. di chirurgia, ivi, id. id.;

Azzarelli Mattia, prof. di meccanica, ivi, id. id.;

Massi Francesco, prof. d'eloquenza, ivi, id. id.;

Scapaticci Paolo, prof. di lingua siro-caldaica, ivi, id. id.;

Visconti Pietro Ercole, prof. d'archeologia, ivi, id. id.;

---

furono trascritte nel libro del provveditore dell'Opera di S. Maria del Fiore, d'onde le ho tratte.

1. *Messer Francesco Araldo della Signoria.* — « Io ho rivolto per l'animo quello che mi possa dare il iuditio. Havete due luoghi dove può sopportare tale statua. El primo dove è la Juditta, el secondo el mezo de la corte del Palazzo, dov'è il Davit: primo perchè la Juditta è segno mortifero, e non sta bene havendo noi la † per insegna et e 'l giglio; non sta bene che la donna uccida l'huomo, et maxime essendo stata posta con cattiva costellatione, perchè da poi in qua siate iti di male in peggio: perdessi poi Pisa. Il Davit della corte è una figura et non è perfetta, perchè la gamba sua di dietro è sciocha; pertanto io consiglierei che si ponesse questa statua in uno dei due luoghi; ma più tosto dov'è la Juditta. »

2. *Francesco Monciatto legnaiuolo*, rispose e disse: « Io credo che tutte le cose che si fanno si fanno per qualche fine, et così credo perchè fu fatta per mettere in su e' pilastri di fuori, o sproni, intorno alla Chiesa. La causa di non ve la mettere non so; et qui a me pareva stessi bene in ornamento della chiesa et dei chonsoli. Mutato loco, io consiglio che stia bene (poichè vi siete levati dal primo obiecto) o in Palazzo o intorno alla Chiesa; et non bene resoluto referirommi al decto d'altri, come quello che non ò bene pensato, per la extremità del tempo, del luogo più congruo. »

3. *Cosimo Rossegli.* — « Et per messer Francesco et per Francesco s'è detto bene, chè credo che stia bene intorno a quello palazzo. Et havevo pensato di metterlo dalle schalee della chiesa, dalla mano ritta, chon uno imbasamento in sul chanto detto di decte scalee, chon un' imbasamento et ornamento alto; et quivi la metterei sichondo me. »

4. *Sandro Botticello.* — « Chosimo ha detto appunto dove a me pare per esser veduto dai viandanti, et dall'altro canto con una Juditta, o nella Loggia de' Signori; ma piutosto in sul canto della chiesa. Et quivi judico stia bene, et essere il miglior logo da' Lorini » (2).

5. *Giuliano da Sangallo.* — « L'animo mio era molto in sul chanto della chiesa dove à detto Cosimo, et è veduto dai viandanti; ma poi che è cosa publica, veduta la imperfetione del marmo, per esser tenero e chotto, et essendo stato allaria, non mi pare fosse durabile. Pertanto per questa causa ò pensato che stia bene nell'archo di mezzo della Loggia dei Signori, o nel mezzo dell'arco che si potesse andarle intorno o dallato, drento, presso al muro nel mezzo, chon un inchio nero di drieto in modo di cappelluzza; chè se la mettono all'aria verrà mancho presto, et vuole stare coperta. »

6. *El sichondo Araldo* (in margine è notato) *el nipote di Messer Francesco primo dicitore.* — « Vegho el detto di tutti, et tutti a buon senso intendono per varii modi. Et ricerchando i luoghi, rispetto ai diacci e a' freddi, ò examinato volere stare al coperto, et el luogo suo essere nella loggia detta e nell'archo presso al palazzo, et quivi stare choperta, et essere onorata per chonto del palazzo. Et se nell'arco di mezo si mettessi, si romperebbe l'ordine delle cerimonie che si fanno ivi per li Signori et li altri magistrati; et per avanti che si disponghino le magnificentie Vostre dove à a stare, lo conferiate con li Signori perchè vi ha di buoni ingiegni (*aggiunto in margine*) da ognuno all'ultimo. »

(2) I Lorini avevano le loro case presso all'angolo di via del Cocomero.

7. *Andrea, vocato el Riccio, orafo.* — « Io mi achordo dove dicie Messer Francescho Araldo, et quivi stare bene coperta, et essere qui più stimata et più riguardata, quando fussi per esser guasta, et stare meglio al coperto, et e' viandanti andare a vedere, et non tal cosa andare incontro a' viandanti, et che noi et e' viandanti l'andiamo a vedere, et non che la figura venghi a vedere noi. »

8. *Lorenzo dalla Gholpaia.* — « Io mi achordo al detto dell'Araldo, di sopra vochato, del Riccio et di Giuliano da Sanghallo. »

9. *Biagio dipintore.* — « Io credo che saviamente sia detto, et io sono di questo parere, che meglio sia dov'à detto Giuliano, mettendola tanto drento non guasti le cerimonie degli ufficii si fanno in nella Loggia; o veramente in su le schalee dette.

10. *Bernardo di Marcho.* — « Io mi appicho a Giuliano da San Gallo, et a me pare buona ragione, et vome chon detto Giuliano per le ragioni dallui decte. »

11. *Lionardo di Ser Piero da Vinci.* — « Io confermo che stia nella Loggia dove ha letto, detto Giuliano, in su e'l muricciolo dove s'appicchano le spalliere allato al muro, chon ornamento decente et in modo non guasti le cerimonie delli ufficii. »

12. *Salvestro.* — « E' s'è parlato et preso tutti e' luoghi, et che le sieno tali cose vedute et dette, credo che quello che l'ha facta sia per darle miglior luogo; ed io, per me, extimo intorno al palazzo star meglio, et che quello che l'ha facta nulla dimanco, come ho decto, sappia meglio e'l luogo che nessuno, per l'aria et modo della fighura. »

13. *Philippo di Philippo* (Filippino Lippi). — « Io, per tutti è stato decto benissimo, et credo che 'l maestro habia meglio luogo et più lungamente pensato e 'l luogho, et dallui s'intenda; et confirmando el decto tutto di chi ha parlato chè saviamente si è decto. »

14. *Gallieno ricamatore.* — A me, sichondo mio ingegnio, e veduta la chualità della statua, disegnio stia bene dov'è ellione di Piazza, chon un'embasamento in ornamento, el quale luogho a tal statua è conveniente, et ellione metterlo allato alla porta del palazzo in sul chanto del muricciolo. » (3)

15. *David dipintore.* — « A me pare che Gallieno habia detto el luogo tanto degnio quanto altro luogho; et quello sia e 'l luogo congruo et commodo, et porre el lione altrove dove ha detto, e in altro luogo dove meglio fussi indicato. »

16. *Antonio, legnaiuolo, da S. Gallo* — « Se el marmo non fussi tenero, illuogho dellione è buono luogho; ma non credo fusse sopportato, essendo stato quivi (4) lungo tempo. Per tanto essendo el marmo tenero, mi pare di darli luogo alla loggia, et se non fussi così in sulla strada e' viandanti durino fatica a vederla infino quivi. »

17. *Michelagnolo orafo.* — « Questi savii hanno bene detto, et maxime Giuliano da Sanghallo; a me pare che 'l luogo della Loggia sia buono, et se quello non piacesse, nel mezo de la Sala del Consiglio. »

18. *Giovanni Piffero.* — « Poi che veggo la existimazione vostra, io confermerei il decto di Giuliano se si vedesse tucta; ma non si vedo tucta. Ma e' s'à a pensare alla ragione, all'aria, all'apertura, alla pariete et al tecto, pertanto bisogna andarle intorno, et dall'altro lato potrebbe uno tristo darle con uno stangone. Mi pare sia bene nella corte del Palazzo dove disse mess. Francescho Araldo, et sarà grande conforto all'autore, essendo un tale luogo degnio di tale statua. »

(3) Quest'angolo della ringhiera fu demolito quando venne gettata abbasso una parte della medesima per fare la fontana di Piazza.

(4) Cioè nel cortile del Palazzo dell'Opera di S. M. del Fiore.

19. *Giovanni Cornuola.* — « Io ero volto a metterla dov'è il lione; ma non havevo pensato el marmo essere tenero et avere a essere guasto dall'acqua e freddi; per tanto judico che stia bene nella loggia, dove Giuliano da San Gallo ha detto. »

20. *Guasparre di Simone.* — « A me pareva metterla in su la piazza di San Giovanni; ma a me pare la loggia più commodo luogo, poichè è tenero. »

21. *Piero di Chosimo dipintore.* — « Io confirmo el decto di Giuliano da Sanghallo; et più, che se ne acordi quello che l'ha fatto, chè lui sa meglio come vuole stare. »

« Li altri signori nominati et richiesti del decto loro, per più brevità, quio non si scripsono; ma el decto loro fu: che si riferirono al detto di quelli di sopra, et a chi uno, et chi un'altro de' sopradecti sanza discrepanza. » (5).

(Continua)

(5) Archivio dell'Opera del Duomo — Libro di deliberazioni dal 1496 al 1507. Pagina 71 e seguenti.

Vincenzi Luigi, prof. di lingua ebraica, ivi, id. id.;

De Angelis Filippo, prof. di testo canonico, ivi, id. id.;

Bollig Giovanni, prof. di lingua arabica, ivi, id. id.;

Gui ing. Enrico, prof. di geometria nella Regia Università di Roma, è nominato prof. ordinario di architettura, ivi.

Con RR. decreti 22 novembre 1871:

Lignana Giacomo, prof. di lingue e letteratura comparata nella R. Università di Napoli, è revocato il decreto Reale 15 ottobre u. s. con cui veniva trasferito alla R. Università di Pisa.

Con R. decreto 14 novembre 1871:

Rivera cav. Nicola, segretario di 2ª classe nel Ministero di Pubblica Istruzione, è promosso a segretario di 1ª classe, ivi.

Con RR. decreti 22 novembre 1871:

Alibrandi avv. Ilario, prof. ordinario di diritto romano nella R. Università di Roma, sono accettate le dimissioni;

Pecci sac. Giuseppe, cessa dall'ufficio di professore di filosofia superiore nella R. Università di Roma.

Con R. decreto 10 novembre 1871:

Conti Paolo, è nominato presidente della Commissione amministrativa per il collegio di Maria in Leonforte.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con decreti del 28 gennaio 1872:

Winspeare cav. Giacomo, consigliere della Corte d'appello di Napoli, promosso dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° marzo 1872;

Fava cav. Luigi, id. di Casale, id. dalla 3ª alla 2ª categoria id.;

Galassi cav. Andrea, id. di Venezia, id. id. dal 1° aprile 1872;

Masci cav. Ippolito, id. di Trani, id. id. id.;

Con decreto del 4 febbraio 1872:

Nota barone cav. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Genova, nominato presidente di sezione nella Corte d'appello di Casale.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Notificazione.

In seguito della pubblicazione fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del Manifesto per l'arruolamento volontario di un anno da aver luogo il 1° aprile p. v. essendo stati proposti alcuni dubbi, il Ministero della Guerra dichiara quanto segue:

1° Che oltre all'ammissione al volontariato di un anno stabilita pel 1° aprile p. v., ne avrà luogo un altra al 1° ottobre alla quale potranno aspirare anche i giovani nati nel 1852, essendochè la loro estrazione alla leva avrà luogo dopo del 1° ottobre detto.

2° Che il limite di 26 anni per l'ammissione al volontariato è stato stabilito nello scopo di fare accettare anche quei giovani che nelle leve anteriori ebbero diritto all'esenzione o si affrancarono, o surrogarono, o vennero assegnati in 2ª categoria, e che mercè il volontariato intendessero abilitarsi alla nomina di ufficiale nella milizia provinciale.

Però i giovani delle leve 1850 e 1851 tanto della 1ª quanto della 2ª parte del contingente di 1ª categoria di esse classi, non possono essere ammessi al volontariato, se non mediante il pagamento del prezzo di affrancazione di lire 2500, transitando così in 2ª categoria.

3° Coloro che a mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 1° della legge 19 luglio 1871 intendessero ritardare la prestazione del servizio sino al 24° anno di età possono presentare al comandante del distretto le loro domande in qualunque tempo dell'anno, corredando le stesse dei documenti richiesti dall'art. 58 del regolamento, e addivenendo al versamento stabilito dal susseguente articolo 59. Però gli stessi porran mente che tanto le domande quanto il deposito dovranno esser fatti anteriormente al giorno fissato in ogni leva dal Ministero della Guerra pel principio della estrazione a sorte in tutto il Regno, e quindi non possono più essere ammessi quelli della classe di leva 1851.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso.

Nei giorni 15 e seguenti del prossimo aprile è aperto nelle città di Caltanissetta e di Agordo un esame di concorso per due posti in caduna di dette città di aiutante ingegnere di 3ª classe nel Corpo Reale delle miniere, coll'annuo stipendio di lire mille quattrocento.

L'esame verserà sulle seguenti materie:

1° Geometria piana e solida.

2° Nozioni elementari di fisica, chimica, mineralogia e geologia.

3° Nozioni di lavorazioni di miniere e di meccanica.

4. Disegno lineare di macchine e di topografia.

5° Esercizio di levata dei piani superficiali e sotterranei.

L'esame avrà luogo nel locale delle Scuole minerarie di Caltanissetta e di Agordo.

Prima della fine di marzo prossimo gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la loro domanda su carta da bollo e corredata di documenti autentici comprovanti:

1° Di essere per nascita o per naturalizzazione regnicoli;

2° Di essere di costituzione sana e robusta;

3° Di non aver oltrepassata l'età d'anni 25.

Roma, addì 24 febbraio 1872.

Per il Ministro: LUZZATTI.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso al posto vacante di professore degli elementi di figura nella R. Accademia di belle arti di Venezia, collo stipendio annuo di lire 2592 45. — Gli aspiranti dovranno presentare a questo Ministero le loro domande corredate dei seguenti documenti:

a) Fede di nascita;

b) Attestato anagrafico del domicilio attuale;

c) Prove degli studi artistici e letterari percorsi, de' premi ottenuti, delle opere eseguite e degli eventuali servigi prestati;

d) Saggi recenti del modo di disegnare del concorrente, i quali portino attestazioni scritte d'ufficio pubblico artistico, di essere stati da lui eseguiti.

Il concorrente ha facoltà di aggiungere tutti quei maggiori titoli che possano favorire la sua domanda.

Il termine utile alla presentazione delle domande spirerà il 15 aprile prossimo.

Roma, addì 21 febbraio 1872.

Il Direttore della 2ª Divisione
G. REZASCO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Il signor M'Arthur, nella Camera dei Comuni, chiese al sottosegretario di Stato nel Ministero degli affari esteri, se, per proteggere gl'interessi inglesi nel Paraguay, avuto riguardo allo stato attuale di quel paese, il governo abbia l'intenzione di nominare un console all'Assunzione. Lord Enfield rispose affermativamente.

Il signor Disraeli interrogò quindi il ministero sul tempo in cui fu ricevuto il memoriale americano sull'affare relativo all'*Alabama*. Il signor Gladstone rispose che trattandosi di date così importanti, non poteva rispondere immediatamente; che, del resto, è cosa piena di inconvenienti quella di rispondere a una questione di date e di atti governativi ogniqualvolta l'interpellanza non è stata prima annunziata. Se il signor Disraeli, soggiunse il ministro, presenterà la sua domanda d'interpellanza, il governo procurerà di fornirgli tutte le notizie possibili. Ma il signor Gladstone è convinto che meglio sarebbe di non muovere per ora questa interpellanza.

Poscia, nella seduta del 20 febbraio, il ministro Gladstone dichiarò che il memoriale americano fu ricevuto il 20 dicembre; ma soltanto verso il 15 gennaio tutti i membri del gabinetto ebbero il documento tra le mani. Egli credeva che quel documento non fosse che una risposta al memoriale inglese, ma fu sorpreso nel vedere che invece conteneva nuove e importanti domande.

L'Assemblea francese, nella sua tornata del 20, ha cominciato a discutere in seconda lettura il progetto di legge per il riordinamento della magistratura. Il signor Arago ha colta l'occasione per riproporre una sua antica mozione diretta ad introdurre nella magistratura il principio elettivo. Ma questa mozione fu respinta di nuovo alla quasi unanimità.

Prima che la seduta si chiudesse il signor Princeteau ha presentata la relazione sulle varie proposte intese a chiedere lo scioglimento od il rinnovamento parziale dell'Assemblea. Egli annunziò che la Commissione propone il rigetto di tutte queste proposte. Questo annunzio venne accolto con applausi.

L'argomento più importante di cui si occupi la stampa parigina continua del resto ad essere quello dei tentativi di fusione dei vari partiti monarchici.

Intorno a questo soggetto ecco ciò che leggesi nella corrispondenza versagliese del *Journal des Débats*:

« Il numero dei firmatarii del manifesto della destra e della lettera del centro destro continua ad aumentare per modo che i radicali cominciano ad inquietarsene seriamente. Basta aprire gli occhi per vedere il male enorme che il contegno dei radicali e l'indulgenza del governo a loro riguardo hanno fatto ad un leale esperimento della repubblica.

« Quanto agli uomini moderati ed amici dell'ordine e della legalità, che inclinano forse più verso la repubblica, ma che rispettano la volontà nazionale al paro dei firmatarii del manifesto, essi sono molto meno lontani da questi ultimi di quel che non sieno lontani dai giacobini. Conviene ripeterlo ancora. Il movimento attuale non è diretto contro il governo e contro la costituzione provvisoria ora in vigore. È invece unicamente l'assimilazione di tutte le forze conservatrici della Camera, e, fin dove è possibile, anche di quelle del paese, affinchè essi si trovino pronti a qualunque evento. Non si tratta che di assicurare al paese, pel caso di una crisi, quelle condizioni di stabilità e d'ordine senza delle quali una civile società non può sussistere. È un dovere che il partito conservatore e liberale adempie; poichè la nazione incaricando i suoi rappresentanti di assicurare i suoi destini, non chiede loro unicamente una costituzione provvisoria sulla carta, ma anche i mezzi di passare senza troppo grandi scosse dal provvisorio al definitivo, quando sia giunto il momento opportuno.

« Il paese sa ora che nella Camera esiste una forza conservatrice e liberale che può servirgli di nucleo per rannodarsi e far fronte ai nemici della società qualunque essi sieno e per ovviare al pericolo di essere trascinato nell'ignoto o nelle avventure nelle quali il radicalismo tenterà evidentemente di precipitare un'altra volta la Francia. L'opinione pubblica si pronunzierà certamente favorevole ai deputati che appoggiano arditamente e risolutamente questa politica di difesa sociale che potrebbe essere compromessa dal prolungato frazionamento del partito conservatore. »

La *France* dal canto suo continua a mostrarsi incredula quanto al risultato pratico dei tentativi di fusione. Una prova evidente che il movimento è sbagliato e non darà frutti, al vedere della *France*, si può desumere dalle variazioni continue che vi si vanno introducendo. « Dal giorno che il tentativo è cominciato, scrive il foglio parigino, esso ha mutato talmente di carattere che non lo si riconosce più. La qual cosa è tanto più singolare in quanto che ciò è accaduto senza che il manifesto degli 80, nè la lettera di adesione, o piuttosto di restrizione del centro destro, sieno stati pubblicati. »

Esaminate le opinioni dei giornali dei vari colori e studiate le spiegazioni che essi adducono per giustificare il movimento di fusione, la *France* dice che tali spiegazioni e tali opinioni non fanno che perpetuare i malintesi e l'equivoco, e soggiunge: « Di due cose l'una: o i promotori e gli aderenti del movimento si collocano sopra un terreno puramente conservatore, ed in tal caso non bisogna parlare nè di monarchia, nè di repubblica; ovvero trattano della organizzazione di un partito esclusivamente monarchico, deciso a fare della politica monarchica, ed allora, lo si dica o lo si taccia, questo fatto equivale alla denuncia della tregua di Bordeaux; è l'inaugurazione della lotta dei partiti nel momento in cui l'opera della riorganizzazione è appena cominciata; e quindi, contro lo stesso loro scopo, essi si espongono a prolungare indefinitamente il provvisorio, prestando ai repubblicani il pretesto di sollevare questioni ardenti.

Per uscire dal provvisorio non si è infilata la buona via. I ritardi che si frappongono alla pubblicazione dei manifesti provano che il sentimento di questa situazione viene fino ad un certo punto compreso e forse di spiegazione in spiegazione si finirà col tornare al punto dal quale non si avrebbe mai dovuto allontanarsi: la formazione di una maggioranza conservatrice che sostenga il governo e lo illumini e lo controlli senza pronunziare per ora alcuna parola compromettente.

Alla Camera del Lussemburgo fu dichiarato ufficialmente, essere giunto un dispaccio da Berlino, col quale si iniziano trattative sull'esercizio della strada ferrata Guglielmo-Lussemburgo; fu pure annunziato che il Belgio, per quanto spetta alla linea ferroviaria sul territorio belga, dichiarò di non voler accettare nè alcuna compagnia, nè alcuno Stato estero. Il ministro chiese che ogni discussione su questo oggetto fosse differita.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE CENTRALE DI TORINO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 5 marzo pross. vent. alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 161 nel comune di Cernusco sul Naviglio, provincia di Milano, coll'aggio medio annuale (lordo) di lire 638 57.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, num. 5736, non che i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, 15 febbraio 1872.

Il Direttore: A. VACCA.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 3 marzo 1872 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 163 nel comune di Bozzolo, provincia di Mantova, coll'aggio medio annuale lordo di lire 1490.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, num. 5736, non che i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 12 febbraio 1872.

Il Direttore: MARINUZZI.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Versailles, 23.

Una riunione della destra decise ieri formalmente di non pubblicare il manifesto monarchico.

La discussione delle petizioni cattoliche è differita a circa 8 giorni.

Berlino, 23.

Moltke e Roon furono nominati membri della Camera dei Signori.

Vienna, 23.

Il Comitato costituzionale respinse a pieni voti contro 2 la proposta di adottare l'ordine del giorno sulle domande della Gallizia.

Il Ministro dell'interno si espresse energicamente contro l'ordine del giorno; disse che il discorso del trono manifestò la disposizione del governo di accomodare la questione della Gallizia e che un interesse importante eccita il governo a contentare i paesi della Monarchia, conciliando i loro voti cogl'interessi dell'Impero.

Cagliari, 23.

La salma del generale Cugia fu ricevuta con grandi onori. Il corteo l'accompagnò fino al cimitero. La *Gulnara* fece i saluti con salve di cannoni.

Costantinopoli, 23.

Oggi fu letto all'Assemblea nazionale bulgara il decreto del Granvisir che autorizza l'elezione di un Esarca.

Attendonsi nuovi cambiamenti ministeriali.

Bukarest, 23.

La Camera dei deputati prese in considerazione il progetto per la costruzione di una strada ferrata da Jassy a Soulieni, la quale deve congiungersi colle ferrovie russe.

Monaco, 23.

La Camera dei deputati approvò ad unanimità il nuovo regolamento della Camera.

Berlino, 23.

Oggi a Posen ebbe luogo una perquisizione domiciliare presso il canonico Hozmian per l'affare dell'attentato contro Bismack.

Parigi, 23.

La *Gazette de France* pubblica una nota degli autori del programma della destra, i quali dicono che hanno voluto unire i partiti monarchici per trovarsi pronti nell'eventualità di una crisi futura, benchè appoggino il governo attuale. Soggiungono che non hanno pubblicato il programma per non provocare un'agitazione.

L'*Union* dichiara che dubiterà dell'esistenza dell'accordo finchè il conte di Parigi non avrà visitato il conte di Chambord.

Il *Temps* dice che il governo ha deciso di porre la questione di gabinetto per l'approvazione del progetto di Lefranc.

Dresda, 23.

La seconda Camera approvò le spese per l'ambasciata sassone a Vienna, ma solo in via provvisoria. Approvò le spese per l'ambasciata di Monaco in via normale.

La Camera espresse il desiderio che il governo voterà nel Consiglio federale in favore della creazione d'un Codice dell'Impero e pei risarcimenti da darsi ai deputati.

Stuttgard, 23.

La Dieta approvò le spese per le ambasciate di Berlino, di Pietroburgo e di Monaco. Il Governo non aveva domandato quelle per le ambasciate di Parigi, di Carlsruhe e di Berna.

Berlino, 23.

La Dieta approvò i progetti di legge relativi all'imposta sulle rendite, ai macelli e al macinato, secondo le proposte della Commissione. Queste proposte contenevano, riguardo all'imposta sulle rendite, alcune modificazioni al progetto del governo e il ministro aveva dichiarato di non poterle accettare.

Bruxelles, 23.

Camera dei Rappresentanti. — Il ministro degli affari esteri, rispondendo ad una interpellanza, dice che il Belgio non dimenticherà mai che è alleato della Francia; nega che il conte di Chambord sia un cospiratore; dice che il governo non mandò alcun funzionario a visitarlo e che non gli diede alcuna testimonianza di simpatia, ma soltanto di cortesia.

L'incidente non ha seguito.

Borsa di Berlino — 23 febbraio.

	22	23
Austriache	235 3/4	236 1/4
Lombarde	122 1/4	123 1/2
Mobiliare	207 1/4	208 3/8
Rendita italiana	64 1/2	64 3/4
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Londra — 23 febbraio.

	22	23
Consolidato inglese	92 5/8	92 3/8
Rendita italiana	64 1/2	65 1/4
Lombarde	— —	— —
Turco	49 3/8	49 3/8
Spagnuolo	31 5/8	31 1/2
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Parigi — 23 febbraio.

	22	23
Rendita francese 3 0/0	56 37	56 45
Rendita francese 5 0/0	89 77	89 95
Rendita italiana 5 0/0	65 45	65 75
Ferrovie Lombardo-Venete	465 —	466 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	252 —	252 25
Ferrovie romane	120 —	120 —
Obbligazioni romane	175 25	174 50
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	197 —	197 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	207 25	207 50
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	7 3/4	7 1/2
Credito mobiliare francese	— —	— —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	472 50	475 —
Azioni id. id.	670	672 —
Londra, a vista	25 35	25 38
Aggio dell'oro per mille	3 25	2 1/2
Prestito	— —	— —

Borsa di Vienna — 23 febbraio.

	22	23
Mobiliare	347 50	349 50
Lombarde	205 60	206 90
Austriache	398 —	396 —
Banca Nazionale	845 —	843 —
Napoleoni d'oro	9 01 1/2	8 98
Cambio su Londra	113 25	112 80
Rendita austriaca	70 20	70 75

Chiusura della Borsa di Firenze — 24 febbraio.

	23	24
Rendita 5 0/0	71 22 1/2	71 97 1/2
Napoleoni d'oro	21 59	21 59
Londra 3 mesi	27 26	27 26
Francia, a vista	107 87	108 12
Prestito Nazionale	87 12	87 20
Azioni Tabacchi	721 25	722 75
Obbligazioni Tabacchi	512 —	512 —
Azioni della Banca Nazionale	3880 —	3920 —
Ferrovie Meridionali	442 50	444 —
Obbligazioni id.	227 —	227 —
Buoni Meridionali	529 —	530 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	86 50	86 50
Banca Toscana	1731 —	1734 —

Tendenza ferma.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 23 febbraio 1872 (ore 16 50.)

Cielo generalmente nuvoloso, coperto in Piemonte, sereno a Napoli e a Roma, piovoso a San Remo. Il barometro è stazionario quasi dappertutto. È leggermente abbassato in Sicilia. Dominano venti deboli del 1° quadrante e il mare è calmo. Ieri scirocco fortissimo presso Trapani. Vi sono indizi di nuovi e leggieri turbamenti atmosferici.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 29 febbraio 1872, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi ed interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e d'inserzione con vaglia postale in PIEGO AFFRANCATO e con biglietti di Banca in PIEGO AFFRANCATO e RACCOMANDATO, od ASSICURATO, debbono essere indirizzate all'AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via dei Lucchesi, numero 4.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 23 febbraio 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	Osservazioni diverse
Barometro	767 8	768 2	767 2	768 2	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	4 0	13 0	13 5	10 6	Termometro
Umidità relativa	95	64	63	82	Massimo = 14 3 C. = 11 4 R.
Umidità assoluta	5 81	7 11	7 17	8 25	Minimo = 4 0 C. = 3 2 R.
Anemoscopio	N. 0	S. 0	S. 0	Calma	Pioggia in 24 ore 1,mm 0
Stato del cielo	8. picc. cirri	1. quasi cop.	1. pochi cirri	0. coperto	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI ROMA

del dì 24 febbraio 1872.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	— —	71 65
Napoli	30		— —	Prestito Nazionale	»	— —	87 50
Livorno	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	1 ottob. 71	— —	87 50
Firenze	30		— —	Obbligaz. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Venezia	30	99 60	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0		537 50	499 —
Milano	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	1 genn. 72	— —	72 —
Ancona	30	—	— —	Detti Concambiati	1 ottob. 71	— —	— —
Bologna	30	—	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	70 42 1/2
Parigi	90	— —	— —	Detto Rothschild	»	— —	70 20
Marsiglia	90	106 20	105 70	Banca Nazionale Italiana	1 dicem. 71	1000 —	3835 —
Lione	90	— —	— —	Banca Nazionale Toscana	1 genn. 72	1000 —	— —
Londra	90	27 24	27 14	Banca Romana	»	1000 —	1410 —
Augusta	90	— —	— —	Banca Generale		500 —	592 —
Vienna	90	— —	— —	Banca Italo-Germanica		500 —	599 —
Trieste	90			Azioni Tabacchi		500 —	— —
		Oro, pezzi da 20 fr.	— —	Obbligazioni dette 6 0/0	1 genn. 72	500 —	— —
				Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500 —	129 —
				Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	192 —
				Strade Ferrate Meridionali	-	500 —	— —
				Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)		500 —	— —
				Società Rom. delle Miniere di ferro	1 nov. 71	537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	649 —
				Titoli provvisorii del Gas	»	500 —	649 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	440 —
				Pio Ostiense	»	430 —	100 —
				Terreni di Roma	»	500 —	— —

Visto — *Il Deputato di Borsa*: GIUSEPPE BIANCHI.

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Intendenza di Finanza in Roma

AVVISO D'ASTA per appalto di lavori e per vendita di materiali ed attrezzi da costruzione.

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 11 del mese di marzo p. f., alle ore 10 antimeridiane, in una sala di questa Intendenza, avanti il signor intendente o chi per esso, si terranno pubblici incanti col metodo della candela vergine e sotto l'osservanza del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 4 settembre 1870,

Per l'appalto dei lavori occorrenti alle mura di Roma nel tratto di sostegno al monte Pincio dal lato di levante, e nell'altro a destra della Porta Pia fra la prima e la seconda torre, e

Per la vendita dei materiali ed attrezzi da costruzione esistenti nei cantieri del monte Pincio e della Porta Pia.

Condizioni principali.

1. L'asta tenuta simultaneamente per l'appalto dei lavori e per la vendita dei materiali ed attrezzi da costruzione sarà aperta, quanto all'appalto dei lavori, sul prezzo di L. 5006 50, risultante dalla perizia fatta l'11 gennaio 1872 dallo ufficio del Genio civile, e, quanto alla vendita dei materiali ed attrezzi, sul prezzo estimativo di L. 8,817 40.

2. Le offerte devono essere fatte, per l'appalto, in ribasso del detto prezzo di L. 5006 50, e cadauna nella misura non minore di centesimi 10, e per la vendita, in aumento del prezzo estimativo suscitato di L. 8817 40, e cadauna in somma non inferiore a L. 5.

3. Ogni attendente, per essere ammesso all'asta, dovrà depositare a garanzia della sua offerta presso l'ufficio procedente la somma di lire 1000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale o Pontificia, ovvero in cartelle al portatore al valore di Borsa. I depositi fatti saranno resi appena chiuso l'incanto, tranne quello dell'aggiudicatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la definitiva cauzione in pari somma di lire 1000.

4. Il deliberamento provvisorio, che nel primo incanto non potrà aver luogo se non vi sono almeno due offerte, seguirà a favore di chi avrà fatto il maggior ribasso sul prezzo dei lavori da eseguirsi, ed il maggior aumento su quello dei materiali ed attrezzi.

5. È lecito a chiunque sia ammessibile agli incanti di fare nuova offerta rispettivamente in ribasso ed in aumento ai prezzi della provvisoria aggiudicazione entro quindici giorni da questa scadenti al suonare delle ore 12 meridiane dell'ultimo giorno, purchè tale offerta non sia inferiore del ventesimo di cadauno dei prezzi anzidetti, e sia guarentita dal deposito di lire 1000 in uno dei modi precitati.

6. In questo caso sarà tosto pubblicato apposito avviso per un nuovo e definitivo esperimento d'asta sui prezzi offerti.

7. In mancanza di offerte di miglioria, l'aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva, salva la superiore approvazione.

8. Nel termine di cinque giorni da quello della definitiva aggiudicazione il deliberatario dovrà prestare la finale cauzione e addivenire alla stipulazione del contratto.

9. Entro otto giorni dall'avviso della seguita approvazione del contratto l'aggiudicatario dovrà versare nella tesoreria provinciale di Roma la parte del prezzo dei materiali ed attrezzi che supera l'ammontare dei lavori appaltati. Sarà solo dopo tale versamento ch'egli potrà avere la consegna di equipollente porzione dei cennati effetti, mentre la residua parte di essi, da cedersi in correspettività dei lavori, non gli sarà consegnata se non a lavoro finito e collaudato, a meno che egli preferisse di depositarne il relativo prezzo nella sunnominata tesoreria.

10. Mancando a taluna delle condizioni di che ai precedenti articoli 8 e 9, l'aggiudicatario perderà di pien diritto il fatto deposito, e la pubblica Amministrazione potrà procedere a nuovo incanto a rischio e spese di esso, il quale sarà tenuto al risarcimento di ogni danno.

11. Tutte le spese dell'asta e del relativo contratto sono a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà eleggere il domicilio in Roma.

12. Le perizie ed il quaderno di oneri contenenti i patti e le condizioni che devono regolare il contratto, sono visibili nell'ufficio di quest'Intendenza dalle ore 9 ant. alle 4 pom.

Chiunque intenda visitare i materiali ed attrezzi in vendita non ha che a rivolgersi all'ufficio del Genio civile residente nel palazzo demaniale di Ripetta.

Roma, addì 14 febbraio 1872.

705 *Il Primo Segretario*: ENRICO.

N° 27.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto prezzo di lire 181,828 28, ammontare del deliberamento pronunciato il 19 gennaio ultimo scorso, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tratto della strada nazionale da Siliqua alla diramazione della strada della Marmilla presso Sanluri, compreso fra Siliqua e la cantoniera dell'Acqua Cotta, in provincia di Cagliari, della lunghezza di metri 14,700,

si procederà, alle ore 11 antimeridiane di giovedì 14 marzo p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la R. prefettura di Cagliari, avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 124,761 87, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà definitivamente deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed, in difetto di queste, a chi presentava il preindicato partito del ventesimo. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 27 giugno 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Cagliari.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di mesi diciotto successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 715 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di lire 1215 di rendita in cartelle come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni quindici successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 19 febbraio 1872.

Per detto Ministero

764 A. VERARDI, *Caposezione*.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'asta.

Alle ore 10 antim. del dì 11 marzo prossimo venturo, nell'uffizio suddetto, si procederà all'incanto per l'appalto di una rivendita di generi di privativa in Civita Castellana, piazza del Comune.

L'annuo prodotto lordo della medesima è di L. 1,848, e l'incanto verrà aperto sul prezzo di L. 462.

Gli attendenti dovranno, per essere ammessi, produrre il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco, e depositare L. 185.

I capitoli d'onere sono ostensibili nell'Intendenza e nel magazzino delle privative di Ronciglione, dove potranno aversi anche gli schiarimenti opportuni.

Roma, li 23 di febbraio 1872.

790 *L'Intendente*: CARIGNANI.

ESTRATTO DI ATTO DI COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.

Con atto del giorno 9 settembre 1871 a rogito del notaio di coll.° signor Antonio Bini si è costituita la Società anonima per azioni denominata *Compagnia Fondiaria Romana*, avente per oggetto la costruzione e la rivendita, l'acquisto, l'affitto e le permute di edifizi privati, la costruzione di strade, ponti, teatri ed altre opere per conto dei privati, dei municipii e del Governo, nonchè l'acquisto e la rivendita di terreni privati e pubblici per conto proprio e per conto dei terzi, nonchè la prestazione di somme a mutuo; la quale è amministrata da un Consiglio di sedici amministratori nominati dall'Assemblea generale, in mancanza dei quali il Consiglio provvede provvisoriamente al rimpiazzo.

Due membri del detto Consiglio sono incaricati delle firme delle azioni ed obbligazioni ed il direttore nominato dal Consiglio resta incaricato delle firme di tutti gli atti e contratti della Società.

La Compagnia stessa venne approvata con Regio decreto in data 17 settembre 1871, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* li 30 ottobre detto anno.

Il montare del capitale sociale sottoscritto è di lire 2,000,000, e quello effettivamente versato è di lire 784,000.

Le azioni sono al portatore, delle quali ne è stata emessa una serie di due milioni, ed è in facoltà di emetterne altre 4 serie di due milioni ciascuna. È pure in facoltà della Società di emettere obbligazioni, il tutto a termini dello statuto sociale inserito nel suddetto atto costitutivo, depositato nella cancelleria del Regio tribunale di commercio di Roma.

La durata della Società è di anni 25, da cominciare col giorno 30 ottobre 1871 e terminare il 29 ottobre 1896, con facoltà nell'Assemblea generale degli azionisti di prorogarla.

Il Direttore della Compagnia

725 ERCOLE OVIDI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto per gli effetti di legge, che il tribunale civile e correzionale di Cagliari (Sardegna) con sua ordinanza emanata in camera di consiglio ha dichiarato essere le signore donna Giovannica, donna Giuseppina, donna Francesca, e donna Michelina Sangiust, e donna Francesca Piras vedova Sangiust, residenti in Cagliari, sole ed uniche eredi della fu donna Rita Sangiust fu Giovanni, e come tali essendo succedute in tutte le ragioni ereditarie di costei, avere il dritto esclusivo ad imborsare il capitale corrispondente alla rendita di lire italiane 282|19 6 rappresentate dal certificato n. 446 (creazione 21 agosta 1832) alla detta donna Rita Sangiust intestato; e quindi autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire il pagamento del capitale suddetto in favore delle dianzi nominate signore ricorrenti onde venga fra di esse diviso per due terzi alle sorelle Sangiust, e per un terzo alla nobile Piras vedova Sangiust.

Cagliari, 15 febbrajo 1872.

775 A. PULIGHEDDU, proc. capo.

AVVISO

a senso dell'articolo 111 del Regolamento sulla Cassa Prestiti e Depositi in data 8 ottobre 1870. — N° 5943.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Piacenza con suo decreto del 23 gennaio 1872 dichiarò, che la somma di lire 1115 e centesimi 61, e relativi accessori, portata dalla polizza della Cassa Prestiti e Depositi in data 29 marzo 1871, numero 19630, ed assegnata al fu Antonio Serena di Piacenza con ordine prefettizio del 3 novembre 1871, deve essere pagata al di lui figlio Luigi Serena, pure di Piacenza, quale suo unico ed esclusivo erede per essere il nominato Antonio Serena morto senza testamento e senza altri figli ed eredi.

Per estratto conforme:

461 Dott. notaio PAOLO GUGLIERI.

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile di Busto Arsizio, riunito in camera di consiglio nella persona del signor presidente cav. Allocchio e dei giudici Folcieri e Spizzi,

Quale giudizio di successione ereditaria della defunta Rosa Azimonti fu Giuseppe morta in Saronno il 6 febbraio 1866,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico italiano ad operare il tramutamento del certificato del Debito Pubblico della rendita di L. 275, consolidato 5 per 100, in data 5 febbraio 1864, numero 32493, intestato Azimonti Rosa fu Giuseppe di Milano, col rilasciare in sostituzione i certificati e cartelle come segue:

1° Un certificato in testa dell'interdetto don Giacomo Azimonti fu Giuseppe, domiciliato in Saronno, circondario di Gallarate, provincia di Milano, per . . . . L. 110

2° Un certificato intestato al minore Alessandro Azimonti fu Carlo, domiciliato in Milano, rappresentato dalla propria madre Maria Sanmartino, per . . . . . . » 50

3° Un altro certificato in testa del minore Azimonti Leopoldo fu Carlo, domiciliato in Milano, rappresentato dalla propria madre Maria Sanmartino, per . . . . » 50

4° Una cartella al portatore a favore degli stessi minori Alessandro e Leopoldo Azimonti fu Carlo di Milano, da rilasciarsi liberamente alla loro madre Maria Sanmartino, per . . . . » 20

5° Tante cartelle al portatore da rilasciarsi al sacerdote Azimonti don Filippo fu Giacomo, domiciliato in Milano, per . . . . » 30

6° Tante cartelle al portatore da rilasciarsi al signor Antonio Azimonti fu Giuseppe, domiciliato in Milano, per . . . . » 15

Totale . L. 275

Addì 30 dicembre 1871.

Il cav. Presidente

ALLÒCCHIO.

334 PERAZZI, canc.

798 ADOZIONE.

Per deliberazione della Corte di appello di Palermo del 6 novembre 1871 fu fatto dritto alla dimanda di adozione dei coniugi Matteo di Maggio, e Maria d'Amato in persona del minore Epifanio Vaitano d'ignoti.

GAETANO VENEZIA, usciere.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI BASILICATA

Rettificazione.

In alcune copie della Gazzetta di ieri, e nell'avviso di quest'Intendenza riguardante l'appalto dei dazi consumo di Rionero in Volture, Avigliano e S. Fele, venne fissato il giorno 4 marzo per l'incanto e il giorno 18 marzo per l'aumento del ventesimo; si legga invece che l'incanto *avrà luogo il giorno 15 marzo*, e l'aumento del ventesimo *il giorno 30 marzo*.

745

BANCA ROMANA

SITUAZIONE al 31 Gennaio 1872.

ATTIVO

Portafoglio . . . . L.	31,300,193 »
Buoni del Tesoro . . . . »	7,896,565 65
Conti correnti con garanzie . . . . . »	1,157,683 73
Fondi pubblici . . . . »	823,148 60
Beni stabili di proprietà dell'Istituto . . . »	1,712,408 89
Azioni da emettere { 1ª serie n° 1320 L. 1,320,000 ; 2ª serie » 5000 » 5,000,000 } . »	6,320,000 »
Debitori diversi . . . . »	4,275,412 19
Tesoro Nazionale per pagamento interessi rendita pubblica »	»
Numerario in cassa . . . . »	20,450,008 46
Massa metallica immobilizzata (art. 5 del decr. 1° magg. 1866) »	10,000,000 »
Somma l'attivo L.	83,935,420 52
Spese del corrente esercizio . . . . . . »	11,010 05
L.	83,946,430 57

PASSIVO

Capitale di n° 10,000 azioni divise in due serie . . . . . L.	10,000,000 »
Biglietti in circolazione . . . . »	51,239,815 »
Fondo di riserva . . . . »	1,823,409 085
Creditori diversi . . . . »	1,765,182 675
Conti correnti . . . . »	7,970,036 68
Banca Nazionale nel Regno d'Italia — Biglietti a forma dell'articolo 6 del R. decreto 1° maggio 1866 . . . . . »	10,000,000 »
Tesoro nazionale per pagamento interessi rendita pubblica »	595,553 37
Somma il passivo L.	83,393,496 81
Redditi { Risconto 31 dicembre 1871 . . . L. 397,930 94 ; Esercizio in corso . . . . » 155,002 82 }	552,933 76
L.	83,946,430 57

Roma, li 10 febbraio 1872.

Visto — *Il Sottogovernatore* VALERIO TROCCHI — Visto — *Il Commissario* GIOVANNI MIRONE — *Il Capo contabile* S. PICCIONI

GENIO MILITARE

DIREZIONE DI ROMA

Avviso d'Asta

Per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a terminè dell'articolo 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi di calcolo, ai quali in incanto del 5 febbraio corrente risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta del 18 gennaio p. p. e 5 febbraio

Lavori di ordinaria manutenzione delle fortificazioni e dei fabbricati militari nella piazza di Civitavecchia durante il triennio 1872-73-74, ascendenti in complesso a lire 15,000,

per cui, dedotti li ribassi d'incanto di lire 1 50 per cento e dell'8 50 offerto, residuasi il suo importare a lire 13,519 13.

Si procederà perciò presso l'ufficio della sezione del Genio militare in Civitavecchia, posto nel forte Michelangelo, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati alle ore 2 pom. del giorno 6 marzo venturo, sulle basi dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'ufficio suddetto ed in quello della Direzione del Genio militare di Roma, in via del Quirinale, n. 9.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle tesorerie dello Stato, un deposito di L. 1500 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Il ricevimento dei depositi presso l'ufficio della Direzione incomincierà alle ore 10 del giorno in cui si apre l'incanto, e cesserà alle ore 11 dello stesso giorno.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma del Genio od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno all'Ufficio della Sezione in Civitavecchia ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, di copia ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Roma, il 20 febbraio 1872.

Per la Direzione

774 *Il Segretario:* P. BAGLIONI.

BANCA AGRICOLA IPOTECARIA

Società anonima autorizzata co' R. decreti 29 luglio 1868 e 11 giugno 1870

Sede sociale in Napoli, via Roma, già Toledo, n. 352 (Palazzo del Nunzio)

Gli azionisti della Banca Agricola Ipotecaria sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 21 marzo corrente anno, alle ore 11 antim., nella sede sociale sopra indicata, per discutere sulle materie fissate nel seguente

Ordine del giorno.

1° Relazione del Consiglio centrale d'amministrazione sull'andamento della Società a tutto il 31 dicembre 1871.
2° Approvazione della Relazione medesima.
3° Approvazione del bilancio consuntivo del 1871.
4° Modifiche agli articoli 19, 21 e 29 dello statuto.
5° Ratifica di consiglieri nominati nel corso dell'anno.
6° Rinnovamento biennale della metà dei consiglieri.

Hanno dritto ad intervenire nell'assemblea generale tutti gli azionisti che presentino il *riscontro* di deposito de' rispettivi titoli di azioni, eseguito 24 ore prima presso le casse sociali od altre casse pubbliche dello Stato.

Napoli, 20 febbraio 1872.

782 *Il Consiglio Centrale d'Amministrazione.*

Avviso.

Il sottoscritto, in ordine agli articoli 17 e 19 del regolamento 11 settembre 1870, n. 6021, rende noto che i progetti delle strade ruotabili obbligatorie per San Pietro in Campo e Filecchio, e di quella mulattiera per Tiglio, debitamente approvati, sono esposti per giorni 15 nella sala comunale onde chi vi abbia interesse possa prenderne conoscenza e deporre le eccezioni che avesse a muovere, e che i detti progetti tengono luogo di quelli prescritti dagli art. 3, 16 e 23 della legge 28 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Barga, li 13 febbraio 1872.

685 *Il ff. di Sindaco*: Dott. GIUSEPPE SALVI.

741

STRADE FERRATE MERIDIONALI

INTROITI *della settimana dal* 15 *al* 21 *Gennaio* 1872.

Rete Adriatica e Tirrena — Chil. 1298.

Viaggiatori . . . . L.	141,292 15	
Trasporti a grande velocità . . . . . . »	45,669 90	
Id. a piccola id. . . . . »	112,074 13	
Introiti diversi . . . . »	2,605 94	L. 301,642 12
Prodotto chilometrico L.		232 39

Settimana corrispondente nel 1871

Rete Adriatica e Tirrena . . . (chil. 1298) . . . L.	238,469 79	
Prodotto chilometrico L.		183 72
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana. . . . . L.		48 67

Introiti dal 1° gennaio 1872.

Rete Adriatica e Tirrena. . . (chil. 1298). . . L.	790,175 91	
Prodotto chilometrico L.		608 76

Introiti corrispondenti nel 1871

Rete Adriatica e Tirrena . . . (chil. 1298). . L.	700,266 86	
Prodotto chilometrico L.		539 50
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio 1872 . . L.		69 26

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Bobbio con suo decreto 19 gennaio 1872, sull'istanza di Mazza Stefano, residente a Varzi, autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno a tramutare i due certificati nominativi 15 novembre 1871, coi numeri 43911, 43941, creazione 10 luglio 1861, intestati al di lui figlio Luigi Mazza per l'annua rendita di lire 85 caduno in cartelle al portatore di egual rendita, e queste rimettere ad esso Stefano Mazza quale unico erede intestato del figlio Luigi medesimo, dichiarando la stessa Amministrazione sufficientemente scaricata e liberata mediante quitanza di esso ricorrente Stefano Mazza o di legittimo di lui procuratore.

Torino, 27 gennaio 1872.

Avvocato CALOSSO sost.° ROL, procuratore.

454

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con deliberazione del dì 17 ottobre mille ottocento settantuno, rilasciata in camera di consiglio, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico trasferisca libera e senza vincolo in testa del signor Pompeo Rossi fu Agostino di Scisciano di Marigliano l'annua rendita di lire 120, risultante dal certificato n. 135426, in favore di Epaminonda Rossi di Agostino domiciliato in Scisciano e che era vincolata ad ipoteca per patrimonio e cauzione di esso Rossi come notajo in Visciano. — Presidente ff. Gabriele Durante, giudici Raffaele Radogna e Ferdinando Mensitieri.

Roma, li . . gennajo 1872.

367 POMPEO ROSSI.

SVINCOLO

di certificato nominativo della rendita di lire 700.

(3ª *pubblicazione*)

Sull'istanza delli signori Vittoria Pattarino e Luigi conjugi Lusana, residenti a Sampierdarena, il tribunale civile di Torino emanò in data 22 gennaio 1872 il seguente decreto:

« Dichiara essere la corricorrente Vittoria Pattarino moglie Lusana unica erede della defunta di lei madre Maddalena Abrardo fu Francesco moglie Pattarino, già domiciliata a Fubini.

« Ed autorizza la conversione del certificato numero 126487 di lire 700 di rendita, intestata alla prenominata Pattarino Maddalena nata Abrardo fu Francesco, domiciliata a Fubini, in un altro al portatore, e per tale effetto manda alla Direzione Generale del Debito Pubblico di operare tale conversione, il tutto nella conformità ed a termini della legge 11 agosto 1870, articolo secondo, e dell'articolo 78 del regolamento 8 ottobre stesso anno.

Torino, 26 gennaio 1872.

Caus.° PAOLO GURGO, procuratore capo. 435

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Trapani con deliberazione del giorno ventitrè gennaro 1872, dietro analogo ricorso, ha disposto che la rendita di lire duecento novantacinque annuali iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia, giusta il certificato rilasciato in Palermo il 7 aprile 1862 al n. 2742 sotto nome di Angelo Nicolò fu Alberto, sia tramutata in favore di Angelo Giuseppe fu Alberto come coerede del detto fratello Angelo Nicolò fu Alberto.

La presente pubblicazione si fa per tre volte ai termini dello art. 89 regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Per estratto conforme

Oggi in Trapani, li 27 gennaro 1872.

Il cancelliere del tribunale

464 GIUSEPPE ARAGNA.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli in data 5 febbraio 1872 deliberava così:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano di tramutare in favore di Marco Pece fu Gennaro, domiciliato in Napoli, convertendoli poscia in cartelle al portatore, i due seguenti certificati, cioè:

1° Certificato numero 20978, di annue lire 255, in testa di Pece Margherita fu Gennaro, domiciliata in Napoli, col numero 7201 del registro di posizione;

2° Certificato numero 112898, di annue lire 150, in testa di Pece Alfonso di Marco minore, sotto l'amministrazione di detto suo padre, domiciliato in Napoli, col numero 45520 del registro di posizione.

Le cedole corrispondenti saranno consegnate al signor Raffaele Ranucci di Annibale.

Così deliberato, ecc.

Napoli, 16 febbraio 1872.

Per copia conforme:

Avv. FRANCESCO VIGLIAROLO, procuratore.

768

SECONDA CITAZIONE.

Ad istanza del signor Filippo Pericoli, domiciliato via del Corso, 340, rappresentato dal procuratore signor Giuseppe Pistoni,

Attesa la contumacia, ed a termini dell'articolo 382, capoverso del Codice di procedura civile, si citano per la seconda volta Adolfo e Guglielmo Cagiati, d'incognito domicilio, a forma dell'articolo 141 del detto Codice, a comparire avanti il Regio tribunale civile di Roma nella udienza del giorno 21 marzo prossimo, per sentirsi decretare la cancellazione anche d'ufficio della iscrizione ipotecaria presa li 22 agosto 1862 al vol. 648, art. 64, con sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione o appello e senza cauzione, con la condanna alle spese in caso di opposizione.

Affisso li 20 febbraro 1872.

VINCENZO VESPASIANI, usciere.

766 GIUSEPPE PISTONI, proc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Per ogni effetto che meglio, compreso quello dell'articolo 69 della legge 17 aprile 1859 (numero 3368) per l'esercizio della professione di procuratore presso le Corti d'appello e presso i tribunali provinciali, si avverte il pubblico, che il signor procuratore Luigi Pittaluga fu Pietro, esercente presso la Corte d'appello di Genova, è morto in Genova il 3 dicembre 1871.

Per gli eredi, l'incaricato

165 LUIGI GALLO.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Sulle istanze del signor Boero Antonio residente in Genova, il tribunale civile e correzionale di questa città con ordinanza 29 dicembre p. p. mandava assumersi sommarie informazioni sull'assenza del di lui fratello Giacomo Boero a mente dell'art. 23 del Codice civile vigente.

Genova, 6 gennaio 1872.

816 V. CAMERE S° POLLERI.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2 *pubblicazione*)

Con sentenza del tribunale civile di Alba delli ventidue dicembre 1871, registrata in Alba li 24 stesso mese, al numero 1729, libro 14 atti giudiziarii, ad istanza di Cornero Rosa vedova di Andrea Clerico, residente a Niella Belbo, veniva dichiarata l'assenza di Clerico Luigi fu Andrea, già residente a Gorzegno, mandando la sentenza stessa pubblicarsi e notificarsi a tenore dell'articolo 25 del Codice civile.

Alba, il 10 gennaio 1872.

RABINO avv. sostituito

174 TROJA.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Susa con decreto 5 febbraio 1872 ha autorizzato l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a cancellare l'annotazione d'ipoteca a favore di Stefano Putero e Costanza Pachiotti che fu fatta in Torino sul certificato d'iscrizione del Debito Pubblico numero 70969, della rendita di lire 200, intestata a favore di Luigi Montabone fu Leopoldo il 20 maggio 1863.

611 LUIGI MONTABONE.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Il commendatore Felice de Magistris dispose a voce dovere suo figlio ed erede Decio de Magistris far celebrare per l'anima sua una messa al giorno. Ora essendo andate a male le finanze dell'erede Decio, che è carico di numerosa famiglia, cioè dodici figli, domanda l'assoluzione delle messe non fatte celebrare, e la riduzione in prosieguo al minor numero possibile che farà esattamente applicare.

Roma, 1° febbraio 1872.

Il procuratore speciale del signor DECIO DE MAGISTRIS.

478 FILIPPO DELLA NOCE.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso sporto al tribunale civile e correzionale di Torino dalla signora Brusa Anna del fu Domenico, vedova di Carenza Francesco, residente a Piobesi Torinese, ne emanò il seguente

Decreto:

Il tribunale

Udita in camera di consiglio la relazione del sovra esteso ricorso e degli annessi titoli,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a operare il tramutamento in cartelle al portatore, della rendita consolidato 5 per cento, creazione 10 luglio 1861, iscritta per annue lire 150 a favore di Carenza Francesco fu Giovanni Battista, domiciliato in Piobesi (Torino), ivi deceduto senza testamento il 1° ottobre 1868, dichiarando tale rendita essere devoluta in forza della legge alla Brusa Anna fu Domenico, vedova di detto defunto Carenza Francesco, domiciliata in Piobesi, quale erede del medesimo, non che della Carenza Giovanna Margherita unica figlia del medesimo, domiciliata in Piobesi, ivi deceduta senza testamento il giorno 9 settembre.

Torino, otto gennaio 1872. — Balesio presidente — Borgialli cancelliere.

Si diffida chiunque possa avervi interesse a proporre le sue ragioni a norma del regolamento del Debito Pubblico.

Torino, 5 febbraio 1872.

CAMILLO PAOLO SPANNA fu

702 Giovanni Domenico.

AVVISO.

A richiesta del signor Francesco Serafini nella qualifica di tutore dei signori Domenico, Giuseppe, Pietro, Carlo e Camillo Serafini figli minorenni di Luigi defunto il 19 gennaio prossimo passato senza verun atto di ultima volontà, al qual officio fu il suddetto deputato dal Consiglio di famiglia tenuto il 6 febbraio cadente innanzi il regio pretore del quarto mandamento ed omologato dal Regio tribunale civile e correzionale con decreto del 15 febbraio detto, non che a richiesta della signora Angela Serafini altra figlia del nominato Luigi maggiore di età col ministero dell'infrascritto notaio nominato dal Consiglio suddetto nell'adunanza del 23 cadente a forma dell'articolo 282 del Codice civile si darà principio martedì 27 cadente, alle ore 9 antimeridiane, in punto, al legale inventario di tutti i beni e capitali lasciati dal defunto nell'ultima di lui abitazione, posta in questa città, entro il palazzo Strozzi, in piazza delle Stimmate, numero 29, ove hanno elette il domicilio, e verrà proseguito in quei giorni, luoghi ed ore che saranno stabiliti nelle rispettive sessioni.

Tutto ciò si notifica a chiunque abbia o creda avervi un interesse e per tutti gli effetti di ragione e di legge, riservandosi i suddetti di emettere in progresso qualora occorra la dichiarazione indicata dall'articolo 957 di detto Codice.

Roma, dallo studio in via della Colonna, numero 36, questo dì 23 febbraio 1872.

AUGUSTO APOLLONI, notaro pubblico di collegio.

800

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA Via de' Lucchesi, 4.